

Unione dei comuni Lombarda costituita dai Comuni di: Edolo – Malonno – Corteno Golgi – Sonico – Paisco Loveno Via Porro, 27 – 25048 Edolo C.F. – P.IVA: 03241670987 Tel. 0364/72052 ~ Fax 0364/778886

E-mail: <u>cuc@unionealpiorobiebresciane.bs.it</u>
PEC: <u>unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it</u>

#### CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

#### **VERBALE N.3**

VERIFICA REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-PROFESSIONALI PREVISTI AL TITOLO V DEL DISCIPLINARE DI GARA.

# PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO ENERGETICO E LOGISTICO DEL RIFUGIO BAITONE IN COMUNE DI SONICO

CUP: E71E20000280006 - CIG 860051597E

L'anno **2021** il giorno **10** del mese di **MARZO** presso la sede dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane sita in Edolo (BS) Via Porro n. 27, il Responsabile del Procedimento, geom. Fabio Albertoni,

#### Premesso che:

- con deliberazione della Giunta del Comune di Sonico n. 38 in data 26/05/2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo inerente le opere di adeguamento energetico e logistico del Rifugio Baitone in Comune di Sonico CUP E71E20000280006 dell'importo complessivo di Euro 125.000,00, di cui Euro 96.448,56 per lavori a base d'asta comprensivi di Euro 1.000,00 per oneri per la sicurezza, ed Euro 28.551,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione della C.U.C. n. 7 del 21/01/2021 è stato disposto di appaltare le opere succitate mediante procedura aperta, da aggiudicare, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante offerta di ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9bis, del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e ss.mm.ii., ed esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 97, comma 8, del medesimo decreto;
- con la suddetta determinazione è stato approvato il bando di gara ed i relativi allegati;
- il bando di gara prot. n. 137 del 21/01/2021 ed i relativi allegati sono stati pubblicati sul sito informatico dell'Unione, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sul sito informatico ANAC presso l'Osservatorio della Regione Lombardia, nella medesima data;
- il bando di gara ed i relativi allegati sono stati pubblicati sul sito informatico del Comune di Sonico in data 23/01/2021;
- con il predetto bando di gara sono state comunicate le modalità di partecipazione alla gara che si sarebbe svolta il giorno 08/02/2021 alle ore 09.00, così come il termine ultimo per il ricevimento delle offerte veniva fissato per il medesimo giorno e ora;
- la procedura di scelta del contraente è condotta con l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, mediante utilizzo del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/2007; a tal proposito, in data 21/01/2021 è stata pubblicata la procedura di gara (ID 134376938) sulla piattaforma regionale SinTel (Piattaforma di eProcurement di ARIA Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti Regione Lombardia);



Unione dei comuni Lombarda costituita dai Comuni di: Edolo – Malonno – Corteno Golgi – Sonico – Paisco Loveno Via Porro, 27 – 25048 Edolo C.F. – P.IVA: 03241670987 Tel. 0364/72052 ~ Fax 0364/778886

E-mail: <u>cuc@unionealpiorobiebresciane.bs.it</u>
PEC: <u>unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it</u>

#### **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

- in data 08/02/2021 alle ore 09.00 si è svolta la prima seduta pubblica di esame delle buste amministrative, di cui al verbale di gara n. 1, pubblicato in data 08/02/2021 nel sito istituzionale dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane sezioni Bandi di gara;
- in data 15/02/2021 alle ore 14.00 si è svolta la seconda seduta pubblica di esame delle buste amministrative e di esame delle offerte economiche, di cui al verbale di gara n. 2, pubblicato in stessa data nel sito istituzionale dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane sezioni Bandi di gara;
- in data 15/02/2021 con stesso verbale di gara n. 2, il Responsabile del Procedimento, ha constatato che l'offerta migliore è quella presentata dall'operatore EUROIMPIANTISTICA SRL, con sede legale in Via Cerreto n. 5 80039 Saviano (NA) C.F. e P.IVA 06355231215 e formulato la proposta di aggiudicazione nei confronti del medesimo operatore economico;
- a seguire, il Responsabile del Procedimento ha richiesto la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 tramite il sistema AVCPass, relativamente alle ditte EUROIMPIANTISTICA SRL e F.A.G. INFISSI di Romeda-Zanotti & C. s.n.c.;
- in data 15/02/2021 con prot. 311, in conformità a quanto previsto dal TITOLO VIII del disciplinare di gara, il Responsabile del Procedimento ha attivato il sub-procedimento di verifica del possesso dei requisiti di qualificazione, di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, dichiarati in gara dalla ditta EUROIMPIANTISTICA SRL, con le modalità descritte al TITOLO VIII-bis del medesimo disciplinare di gara;
- entro il termine previsto del giorno 25/02/2021, la ditta succitata ha fornito la documentazione richiesta;

#### **CIÒ PREMESSO**

Il Responsabile del Procedimento - geom. Fabio Albertoni, procede all'esame della documentazione prodotta riscontrando quanto di seguito.

# 1. **EUROIMPIANTISTICA SRL**, con sede legale in Via Cerreto n. 5 – 80039 Saviano (NA) C.F. e P.IVA 06355231215

Relativamente alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, svoltasi tramite il sistema AVCPass, rileva che la regolarità fiscale, fornita dall'Agenzia delle Entrate, effettuata ai fini dell'ex art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006 (ora art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016) risulta irregolare, come da certificato di verifica n. 5684753, depositato agli atti dell'ufficio.

A tal proposito, giurisprudenza consolidata, precisa che, il concorrente debba essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del Codice, alla data di scadenza delle offerte (08.02.2021), al momento dell'aggiudicazione, nonché nel corso dell'espletamento della procedura medesima e della data di eventuale stipula del contratto (sulla necessità del possesso dei requisiti di partecipazione senza soluzione di continuità cfr. ex multis Cons. Stato, Ad. Plen. n. 8 del 20



Unione dei comuni Lombarda costituita dai Comuni di: Edolo – Malonno – Corteno Golgi – Sonico – Paisco Loveno Via Porro, 27 – 25048 Edolo C.F. – P.IVA: 03241670987 Tel. 0364/72052 ~ Fax 0364/778886

E-mail: <u>cuc@unionealpiorobiebresciane.bs.it</u>
PEC: <u>unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it</u>

#### **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

luglio 2015; Deliberazione ANAC n. 337 del 10 aprile 2019; Deliberazione ANAC n. 893 del 17 ottobre 2018).

Sull'argomento, si richiamano inoltre le deliberazioni ANAC n. 656 del 10 luglio 2019 e n. 295 del 01 aprile 2020, le quali indicano che, ai fini della comprova del requisito di regolarità fiscale, secondo l'art. 86, comma 2, lett. b) del Codice, la stazione appaltante considera come mezzo di prova "sufficiente" la certificazione rilasciata dall'amministrazione fiscale competente. A fronte di un'attestazione negativa di regolarità fiscale, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, la stazione appaltante è vincolata a disporne l'esclusione, senza che le sia consentito un apprezzamento autonomo (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, 22 gennaio 2019, n. 810; Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2018, n. 856; Id., 21 giugno 2012, n. 3663; Id., 18 gennaio 2011, n. 789; Determinazione ANAC n. 1 del 16 maggio 2012).

Alla luce di quanto sopra, l'impresa EUROIMPIANTISTICA SRL non risulta in regola con il requisito di regolarità fiscale previsto dall'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Relativamente al possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'art. 90, comma 1, lettera a) del DPR 207/10 (IMPORTO LAVORI ANALOGHI ESEGUITI NEGLI ULTIMI 5 ANNI, categoria SOA OS6, per l'importo non inferiore ad Euro 96.448,56), l'O.E. ha prodotto una serie di documenti, tra i quali compaiono: contratti, ordini di servizio, verbale di ultimazione lavori, ecc.. Tra la documentazione fornita, non risulta alcun Certificato di esecuzione lavori (CEL) rilasciato dal RUP della stazione appaltante (in caso di lavori pubblici) né fatture quietanziate corredate da dichiarazione del committente che le opere sono state eseguite con buon esito e senza contestazioni (in caso di lavori privati), contrariamente a quanto richiesto dalla *lex specialis* al TITOLO V e come specificato al TITOLO VIII-bis del disciplinare di gara.

Quanto sopra, è stato inoltre chiaramente esplicitato ed indicato, nella nota di richiesta inviata alla ditta EUROIMPIANTISTICA SRL in data 15/03/2021 prot. 311.

A tal proposito, si richiama l'art. 86, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 79, comma 6, del DPR 207/2010, i quali prevedono che l'esecuzione dei lavori deve essere necessariamente documentata con Certificati di esecuzione lavori (CEL).

L'art. 83, comma 2, del D.P.R. 207/2010 precisa inoltre che, ai fini del rilascio delle attestazioni richieste, "i lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito ..."; il comma 4 del medesimo articolo, specifica che "i certificati di esecuzione dei lavori, sono redatti in conformità dello schema di cui all'allegato B e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito ...".

Nessuno dei documenti forniti dalla ditta EUROIMPIANTISTICA SRL a comprova del possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, lettera a) del DPR 207/10, riporta la dichiarazione del committente che i lavori sono stati realizzati regolarmente e con buon esito.

Si richiama infine la delibera ANAC n. 681 del 17 luglio 2019 che afferma *claris verbis* che per gli appalti di lavori pari o inferiore a 150.000,00 €, in assenza di qualificazione SOA, la partecipazione alle gare è subordinata al possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 e che il requisito



Unione dei comuni Lombarda costituita dai Comuni di: Edolo – Malonno – Corteno Golgi – Sonico – Paisco Loveno Via Porro, 27 – 25048 Edolo C.F. – P.IVA: 03241670987 Tel. 0364/72052 ~ Fax 0364/778886

E-mail: <u>cuc@unionealpiorobiebresciane.bs.it</u>
PEC: <u>unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it</u>

#### CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

dell'esecuzione diretta dei lavori analoghi nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando "può ritenersi integrato non dalla mera esecuzione dei lavori nel periodo di riferimento, ma dalla esecuzione regolare e con buon esito dei lavori, così come certificata dalla stazione appaltante". Solamente l'impresa che sia in possesso, al momento della presentazione della domanda, del Certificato Esecuzione Lavori può dichiarare il possesso del requisito, poiché solo quell'impresa è in grado di comprovarlo. L'impresa acquisisce il requisito tecnico organizzativo, costituito dall'aver svolto lavori per un certo importo in una certa categoria, col rilascio del Certificato di esecuzione lavori, poiché in esso si dà atto dell'avvenuta esecuzione in maniera regolare e con buon esito dei lavori, nonché del risultato delle contestazioni reciprocamente mosse dalle parti contrattuali in seguito all'esecuzione dei lavori. «In ultimo, allora, il requisito dell'esecuzione dei lavori coincide con quello del possesso del Certificato di esecuzione dei lavori» (sentenza n. 6135 del 28 dicembre 2017). Ne consegue che, l'impresa concorrente, doveva essere in possesso, già al momento della partecipazione, del Certificato di Esecuzione Lavori (CEL) comprovante i requisiti dichiarati in fase di ammissione, nonché dell'attestazione con la prova del buon esito delle lavorazioni pregresse, in assenza, l'impresa non risulta né qualificata nel requisito previsto dal bando né in possesso del relativo mezzo di prova.

Pertanto, i Certificati di esecuzione lavori (CEL) rilasciati dal RUP della stazione appaltante (in caso di lavori pubblici) e/o le fatture quietanziate corredate da dichiarazione del committente che le opere sono state eseguite con buon esito e senza contestazioni (in caso di lavori privati) dovevano essere già in possesso dell'impresa alla data di presentazione della domanda e, quindi, avere una data di rilascio antecedente il termine per la presentazione delle offerte, da fornirsi a seguito di esplicita richiesta della Stazione appaltante (avvenuta in data 15/02/2021 prot. 311) al fine di consentire, alla stessa, le prescritte verifiche di possesso dei requisiti.

Alla luce di quanto sopra, ne consegue che l'impresa EUROIMPIANTISTICA SRL non ha comprovato il possesso del requisito di partecipazione di cui all'art. 90, comma 1, lettera a) del DPR 207/10.

2. **F.A.G. INFISSI di Romeda-Zanotti & C. s.n.c.,** con sede legale in Via Villaggio Motta n. 5 – 25057 Sale Marasino (BS) C.F. e P.IVA 02106160175

Le verifiche in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, svoltasi tramite il sistema AVCPass, hanno dato esito positivo.

Per quanto attiene la verifica del possesso dei requisiti di ordine tecnico-professionale di cui agli artt. 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016, la ditta F.A.G. INFISSI di Romeda-Zanotti & C. s.n.c., risulta titolare di attestato SOA, in corso di validità, per la categoria e classifica oggetto dell'appalto.

OR

EDOLO (BS)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO